

Principi di bilancio IAS/IFRS e reddito imponibile nella Finanziaria 2008

di [Sonia Cascarano](#)

Pubblicato il 12 novembre 2008

con l'attribuzione della rilevanza fiscale al "bilancio IAS", il legislatore fiscale ha abbandonato il principio della "neutralità fiscale" dell'imposizione IRES e ha accettato che le imprese siano tassate diversamente in ragione dei loro assetti contabili...

I [principi contabili](#) internazionali IAS/IFRS sono stati adottati dall'Unione europea dal 1^o gennaio 2005 con il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, il quale ha stabilito che il "[bilancio consolidato](#)" delle società quotate nei mercati regolamentati deve essere redatto secondo i Principi IAS/IFRS, mentre il "bilancio separato" delle società con sede nell'Unione europea può essere redatto secondo i principi IAS/IFRS

1.1 Bilancio separato

Con il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, in Italia, si è imposta l'adozione dei principi IAS/IFRS nella redazione dei "bilanci separati" degli enti creditizi e finanziari e delle società quotate in borsa, nonché si è data la possibilità di adottare i principi IAS/IFRS a numerose categorie di società nella redazione del proprio "bilancio separato".

1.2. Neutralità fiscale tra "imprese IAS" ed "imprese non IAS" fino al 31 dicembre 2007 e divergenza del reddito imponibile ai fini "IRES" dal 1^o gennaio 2008

Nella fase iniziale, il reddito imponibile delle società che hanno adottato i principi IAS/IFRS (dette anche "imprese IAS") era identico al reddito imponibile delle società che adottavano i principi civilistici (dette anche "imprese non IAS"): cioè vigeva il principio della "neutralità fiscale" tra le "imprese IAS" e le "imprese non IAS".

Con questa scelta legislativa, le "imprese IAS" si sono trovate a dover operare numerosissime variazioni in sede di dichiarazione dei redditi a motivo dei seguenti "disallineamenti" tra i principi IAS/IFRS ed i "principi fiscali":

- 1) criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio dei componenti positivi e dei componenti negativi di reddito (esempio: *leasing* finanziario);
- 2) principi di valutazione delle attività e delle passività alla data del bilancio (esempio: attività immateriali a vita utile indefinita: avviamento, marchi).

Nella Finanziaria 2008, il legislatore fiscale si è trovato di fronte alle seguenti alternative:

- 1) abrogare l'adozione degli IAS/IFRS nella redazione del "bilancio separato" utilizzabile per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRES;
- 2) introdurre il "doppio binario" nelle società che adottano i principi IAS/IFRS;
- 3) recepire le risultanze IAS/IFRS nella determinazione del reddito imponibile ai fini IRES.

Analizziamo qui di seguito le strade alternative che si sono presentate, sottolineandone sia i lati più positivi sia quelli negativi, sempre in un'ottica di natura politico-economica.

In particolare per il punto 1), si può ben affermare che se il legislatore italiano avesse optato per l'abrogazione dei principi IAS/IFRS nella redazione del bilancio separato, ne avrebbe limitato l'applicazione ai soli bilanci consolidati, così nella comune esperienza comunitaria sin dal 1° gennaio 2005.

Tecnica politico - economica non accettata dal legislatore fiscale italiano, soprattutto per quei soggetti, come le banche, che hanno fatto ingenti investimenti in tecniche contabili e capitale umano.

Diversamente il "doppio binario" sarebbe stata una scelta che avrebbe potuto garantire in pieno l'attuazione del principio della "neutralità fiscale" dell'imposizione tra le "imprese IAS" e le "imprese non IAS", esplicitandosi nella tenuta di una doppia contabilità, come una contabilità secondo i principi IAS/IFRS ed una contabilità secondo i principi fiscali (Tuir).

In fine veniamo al punto 3), effettivamente la strada scelta dal nostro legislatore, ex art. 1, commi 58-61, Legge 244/2007: parliamo del recepimento generale delle risultanze del bilancio IAS/IFRS, nonché delle sue regole di competenza e di classificazione delle voci nello stato

patrimoniale e nel conto economico, apportando, laddove giudicato opportuno, limiti di rilevanza fiscale delle voci contabili las/lfrs.

2. Divergenza del “reddito imponibile” tra “imprese las” ed “imprese non las”

Con l’attribuzione della rilevanza fiscale al “bilancio las”, il legislatore fiscale ha abbandonato il principio della “neutralità fiscale” dell’imposizione Ires e ha accettato che le imprese siano tassate diversamente in ragione dei loro assetti contabili (esempio: principi las/lfrs e principi civilistici).

Queste diversità riguardano le regole della competenza temporale, della qualificazione delle operazioni, della classificazione delle operazioni nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché dei criteri di valutazione delle attività e delle passività alla data del bilancio.

Nel nostro ordinamento fiscale, la convivenza delle “imprese las” e delle “imprese non las” determina la coesistenza di contribuenti che, per vicende economiche di analogo contenuto, hanno imponibili differenti (nel *quantum* e nella *natura*), nonché contribuenti tra i quali possono intercorrere relazioni contrattuali che, per effetto dei diversi sistemi di rilevazione contabile, danno luogo, nel breve e medio periodo, a duplicazioni di costi o a duplicazioni di proventi.

3. Il “principio di derivazione” del reddito imponibile dal “bilancio las”

La rilevanza fiscale del bilancio las è stata introdotta dai commi 58-61 dell’art.1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, la quale si articola nei seguenti punti:

- 1) principio di derivazione del reddito imponibile dal “bilancio las”;
- 2) limiti o integrazioni alla rilevanza fiscale delle “voci contabili las”;
- 3) delega al Ministro dell’economia e delle finanze ad emanare un decreto per stabilire le

disposizioni di attuazione e di coordinamento sul recepimento del “bilancio las”.

3.1. Il “bilancio las”

Con l’abrogazione dell’art. 83 del TUIR, grazie all’art. 1, comma 58, lettera a) della L. n. 244/2007, si è recepito il c.d. “bilancio las” per la determinazione del reddito imponibile.

Per i soggetti las, in sede di determinazione del reddito imponibile assumono valenza, anche **in deroga** alle tradizionali regole fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale (o “competenza”) e classificazione previsti dai principi contabili internazionali correttamente applicati.

Discorriamo circa le voci di bilancio più significative.

A) Attività e passività finanziarie (esempio: crediti e debiti) iscritte nello stato patrimoniale al “costo ammortizzato” (las n. 39)

Le attività e le passività devono essere iscritte nello stato patrimoniale con il criterio del **“costo ammortizzato”**.

L’applicazione di tale criterio comporta che il valore di prima iscrizione delle attività e delle passività finanziarie comprenda i costi ed i ricavi di transazione e la successiva imputazione a conto economico degli interessi sia effettuata in base al cosiddetto “tasso di interesse effettivo”.

Per i soggetti las, la nozione di “interesse” corrisponde con l’ammontare imputato a conto economico in applicazione del “criterio del costo ammortizzato”, anche sotto il profilo della competenza.

B) Azioni proprie (las n. 32)

L'acquisto e la vendita di azioni proprie, ai sensi dello IAS n. 32, sono equiparati ad estinzioni e nuove emissioni di azioni.

In particolare:

- 1) all'atto dell'acquisto si deve procedere alla riduzione del patrimonio netto;
- 2) al momento della vendita si deve procedere all'incremento del patrimonio netto.

Tali operazioni non comportano la rilevazione nel conto economico di alcun utile o perdita, ma solamente variazioni di patrimonio netto.

La descritta rappresentazione di bilancio di acquisto e vendita di azioni proprie assume rilevanza anche ai fini fiscali, cioè tali operazioni non concorrono alla determinazione del reddito imponibile a motivo della loro non imputazione al conto economico.

C) Stock option (Ifrs n. 2)

Le *stock option* ai *managers* sono deducibili dal reddito imponibile, in quanto sono imputate al "conto economico IAS" come "costo del personale" (Ifrs n. 2) e concorrono a determinare l'utile di bilancio IAS.

D) Leasing finanziario (IAS n. 17)

La deducibilità del *leasing* finanziario viene realizzata con il "metodo patrimoniale" (o "principio della prevalenza della sostanza sulla forma").

L'istituto sopra enunciato trova due soggetti giuridici importanti quali la Società utilizzatrice e la Società di leasing. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

La Società utilizzatrice (o “locatario”) il bene in *leasing* viene iscritto nello stato patrimoniale della società utilizzatrice in base al costo originario di acquisto, con contropartita il debito verso la società di *leasing*, e ne calcola l’ammortamento sul bene in *leasing*, pagando le rate di debito verso la società di *leasing* con i relativi interessi.

Mentre la società di *leasing* (o “locatore”) iscrive nello stato patrimoniale il credito verso la società utilizzatrice ed incassa le rate del credito con i relativi interessi alle scadenze stabilite dal piano di ammortamento.

3.2. “Limiti” o “integrazioni” alla rilevanza fiscale delle “voci contabili IAS”

Per questa voce viene subito alla memoria le **“attività immateriali a vita utile indefinita: avviamento e marchi”**.

Le “attività immateriali a vita utile indefinita” non formano oggetto di ammortamento sistematico, ma sono soggette all’*im-pairment test*.

Nel “conto economico IAS”, quindi, non figurano imputate le quote di ammortamento dell’avviamento e dei marchi a vita utile indefinita e, quindi, tali “voci del bilancio” non dovrebbero concorrere alla formazione del reddito imponibile.

Con l’integrazione dell’art. 103 del TUIR, le quote di ammortamento dell’avviamento e dei marchi sono deducibili dal reddito imponibile, anche se non sono imputate al “conto economico IAS”, nella misura non superiore ad un diciottesimo del costo fiscale delle stesse voci contabili.

4. Attuazione e coordinamento

Il legislatore fiscale ha delegato al Ministro dell’economia e delle finanze l’emanazione di un decreto per stabilire le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58-59 dell’art. 1 della legge n. 244/2007.

Il decreto deve prevedere i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato Regolamento (CE) [n. 1606/2002](#) determini:

- doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
- i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati Principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;
- i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
- i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
- i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
- i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 28 febbraio 2005, [n. 38](#) con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;
- i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;
- i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;
- i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi d'imposta.

5. In Particolare: Il rendiconto finanziario secondo lo IAS 7

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e, secondo i più ripetuti principi contabili- civilistici, deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

La disciplina civilistica sul bilancio d'esercizio, a differenza dei principi contabili internazionali, non prevede tuttavia alcuno schema obbligatorio né criteri particolari per la

rappresentazione della situazione finanziaria della società.

I principi contabili internazionali dedicano un principio ad hoc al rendiconto finanziario, lo IAS 7, mentre nei principi contabili nazionali si tratta del rendiconto finanziario nel principio OIC 12.

Il rendiconto finanziario è un prospetto che espone in forma sistemica i flussi finanziari che hanno avuto luogo in un arco temporale prestabilito.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni che permettono di valutare le variazioni nell'attivo netto dell'impresa, la sua struttura finanziaria e la sua capacità di influire sulla dimensione e sulla tempistica dei flussi finanziari e che sono utili per accertare la capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Lo IAS 7 prevede due diverse tipologie di rendiconto finanziario, in termini di metodologia utilizzata per la determinazione dei flussi.

6. La rappresentazione della situazione finanziaria della società

L'art. 2423, comma 2, del codice civile, prevede che *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*.

L'art. 2427, al n. 2), del codice civile, prevede che in nota integrativa devono essere indicate le movimentazioni delle immobilizzazioni, mentre al n. 4), prevede poi che nella nota integrativa devono essere evidenziate le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo.

Tuttavia, a differenza della *“situazione patrimoniale”* e del *“risultato economico dell'esercizio”*, per i quali sono normativamente previsti schemi e criteri di redazione, per quanto concerne la situazione *“finanziaria”*, la disciplina civilistica del bilancio d'esercizio non prevede alcuno schema obbligatorio né criteri particolari per la sua rappresentazione.

Il legislatore ha ritenuto infatti che la situazione finanziaria potesse comunque essere desumibile da alcune specifiche indicazioni dello stato patrimoniale, dalle informazioni contenute nella nota integrativa ovvero nella relazione sulla gestione.

In realtà, la situazione finanziaria di una società ben difficilmente può essere desunta compiutamente dal bilancio d'esercizio, dal quale è possibile derivare solo un primo approssimativo giudizio sull'evoluzione della dinamica finanziaria dell'esercizio di riferimento.

Lo IAS 7 ("Cash flow statements") prevede che una società *"deve predisporre il rendiconto finanziario e presentarlo come parte integrante del suo bilancio"*.

L'obbligatorietà del rendiconto finanziario è sancita dallo IAS 1, secondo cui il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto di variazione delle poste di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative.

Infatti, lo stesso IAS 1, stabilisce che *"i bilanci devono rappresentare in modo attendibile la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e i flussi finanziari dell'impresa"*.

L'obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario potrebbe tuttavia essere desunta da un'interpretazione estensiva del comma 3 dell'art. 2423 del codice civile, secondo cui *"se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo"*.

7. Il rendiconto finanziario e la dinamica dei flussi

Il rendiconto finanziario è un prospetto che espone in forma sistemica i flussi finanziari che hanno avuto luogo (o che si manifesteranno, se il rendiconto ha natura prospettica) in un arco temporale prestabilito.

I flussi vengono determinati riclassificando, con opportuni accorgimenti, le informazioni

contabili già contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Tale prospetto fornisce elementi di natura finanziaria non ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico, in quanto tale stato patrimoniale non mostra chiaramente le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali e le cause che hanno determinato tali variazioni.

Attraverso il rendiconto finanziario è possibile verificare se esiste un equilibrio nella gestione finanziaria, che concorre, assieme all'equilibrio economico, alla formazione dell'equilibrio complessivo nella gestione dell'impresa.

In particolare, il rendiconto finanziario fornisce informazioni di essenziale importanza sulla natura dei flussi finanziari e sull'interscambio tra questi e i flussi economici, desumibili dal conto economico, e le consistenze patrimoniali, rappresentate nello stato patrimoniale.

Secondo lo IAS 7, il rendiconto finanziario fornisce informazioni che permettono *“di valutare le variazioni nell'attivo netto dell'impresa, la sua struttura finanziaria (compresa la sua liquidità e solvibilità) e la sua capacità di influire sulla dimensione e sulla tempistica dei flussi finanziari (...) per accertare la capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti (...)”*.

Lo IAS 7 prevede due diverse tipologie di rendiconto finanziario, in termini di metodologia utilizzata per la determinazione dei flussi.

8. Le tipologie di rendiconto finanziario previste dallo IAS 7

Lo IAS 7 utilizza come risorse finanziarie di riferimento solo le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti, prevedendo pertanto un rendiconto finanziario in termini di variazioni di liquidità, mentre viene del tutto tralasciata l'analisi delle variazioni di capitale circolante netto.

Le disponibilità liquide comprendono la cassa e i depositi a vista, mentre i mezzi equivalenti rappresentano gli *“investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio*

di variazione del loro valore.

Per quanto riguarda il contenuto del rendiconto finanziario, lo IAS 7, specifica che esso *“deve presentare i flussi finanziari avvenuti nell’esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e finanziaria”*.

I flussi finanziari rappresentano le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

L’attività operativa comprende le principali attività, generatrici di ricavi dell’impresa e le altre attività di gestione che non sono di investimento o finanziarie, fra cui rilevano anzitutto:

- incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- incassi da royalties, compensi, commissioni e altri ricavi;

novembre 2008

sonia cascarano

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l